



Comuni di Altamura e Matera

Province di Bari e Matera - Regioni Puglia e Basilicata

Progetto per l'attuazione del
Green Deal Europeo approvato l' 11.12.2020:
**“INTERVENTO AGROVOLTAICO IN
SINERGIA FRA PRODUZIONE
ENERGETICA ED AGRICOLA
IN ZONA INDUSTRIALE“**

Sito in agro di Altamura (BA) e Matera (MT)

Denominazione “MASSERIA IESCE“

Potenza elettrica installata: **33.996,62 kW**

(Rif. Normativo: D.Lgs 387/2003 – L.R. 25/2012)

Proponente:

PV Apulia 2020 S.r.l.

Contrada Lobia, 40 – 72100 Brindisi

I8XVLC8_StudioloInserimentoUrbanistico_09

RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO

Progettazione a cura:

SEROS INVEST ENERGY

c.da Lobia, 40 – 72100 BRINDISI

email infoserosinvest@gmail.com

P.IVA 02227090749

Progettisti:

Ing. Pietro LICIGNANO

Iscr. N° 1188 Albo Ingegneri di Lecce

licignano.p@gmail.com

Ing. Fernando APOLLONIO

Iscr. N° 2021 Albo Ingegneri di Lecce

fernando.apollonio@gmail.com

Sommario

Premessa.....	3
1.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Altamura (BA).....	3
1.2 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Matera (MT).....	6

Premessa

La presente Relazione individua la posizione dell'impianto AgroVoltaico in progetto all'interno dei territori comunali di Altamura (BA) e di Matera (MT) e ne verifica le indicazioni e le prescrizioni urbanistiche in funzione della loro pianificazione territoriale.

1.1 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Altamura (BA)

Il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Altamura, adeguato alla L.R. 56/80, è stato approvato definitivamente con D.G.R. n° 1194 del 29/04/1998.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) definisce le indicazioni per il governo del territorio in collegamento e in coerenza con le politiche territoriali e di settore provinciali e regionali. In particolare, il PRG persegue:

- la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale;
- la tutela, l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio;
- la valorizzazione delle risorse ambientali e dell'economia locale;
- il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale locale;
- la disciplina delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche conseguenti ad interventi di tipo edilizio, infrastrutturale, insediativo e comunque, tutte le azioni che comportano una incidenza sull'uso e sull'organizzazione del territorio.

Poiché l'area di impianto si sviluppa all'interno di "**Zona D1 – Insediamenti Industriali e Artigianali**" si riportano testualmente le definizioni presenti nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRG di Altamura:

Art. 18 - ZONA D1 INDUSTRIALE, ARTIGIANALE

Le zone industriali artigianali sono destinate all'insediamento di opifici artigianali, e di piccole industrie industriali (con esclusione di quelle nocive di qualsiasi genere), nonché di impianti agroalimentari; sono ammessi i capannoni di deposito. Il 5% del volume previsto in tale zona può essere destinato a residenza per personale di custodia ed ai servizi aziendali, quali mense, attrezzature assistenziali e sanitarie, ecc..

In tale zona il P.R.G. adeguato si attua attraverso strumenti urbanistici di esecuzione (piani particolareggiati e lottizzazioni) applicando i seguenti indici e parametri:


- *Ift = indice di fabbricabilità territoriale = 2,50 mc./mq.;*
- *Sm = superficie minima di intervento = 10.000 mq., nel rispetto dei comparti di minimo intervento appositamente previsti dalle tavole del P.R.G.*
- *Hm = altezza massima dei fabbricati = 10,00 mt., salvo corpi speciali;*
- *Q = rapporto massimo di copertura = 50%;*
- *Dc = distanza dai confini = 5 mt.;*

- *Df = distacco tra fabbricati = 10 mt.;*
- *Ds = distanza dalla strada = 20 mt. rispetto alla viabilità di piano e Hm/2 rispetto alle strade interne di lottizzazione;*
- *Area a parcheggio = 10 mq. ogni 100 mc.*

Le attrezzature minime per le destinazioni industriali, artigianali o ad esse assimilate, ex comma 1 dell'art. 5 D.M. n. 1444/68, non possono essere inferiori al 10% dell'intera superficie tipizzata con destinazione a: spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggio (escluso le sedi viarie), qualora non appositamente individuati dal Piano dei servizi di cui al successivo art. 39.

Nelle zone D1 è consentito altresì l'insediamento di destinazioni a carattere commerciale e direzionale/terziario a fronte della garanzia delle attrezzature minime previste dal comma 2 dell'art.5 D.M. n. 1444/68, le quali devono essere garantite nella misura non inferiore a 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 41 sexies della L. 1150/1942 o in surroga a quelli previsti dalla L.R.11/2003 e R.R.P. 1/2004 in base alla categoria commerciale). Le tipologie dimensionali degli esercizi commerciali devono essere superiori a quelle previste per gli esercizi di vicinato come definiti dalla L.R. 11/2001. Le aree a standard afferenti alle destinazioni commerciali, direzionali/terziarie possono non essere cedute all'A.C. a fronte di una futura reversibilità della destinazione, a condizione che per dette aree sia garantito l'uso pubblico mediante apposita convenzione.

Segue la cartografia del PRG di Altamura con evidenziate in blu le aree d'impianto **tutte ricadenti in "Zona D1 Industriale ed Artigianale"**.



1.2 Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Matera (MT)

Il Piano Regolatore Generale vigente nel Comune di Matera è stato adottato con Delibera C.C. n° 1 del 23/02/2000 con aggiornamenti in sede di controdeduzioni da Delibere C.C. n° 10 del 13/03/2003 e n° 19 del 23/04/2003 e con aggiornamenti a seguito delle osservazioni della Regione Basilicata - Dip.to Ambiente e Territorio con Delibera G.R. n° 214 del 27/09/2004.



Aerofotogrammetria della Zona Industriale



Piano Regolatore Generale della Zona Industriale

AREE EXTRAURBANE A DISCIPLINA PREGRESSA – AEDP
v. Elab. P.2., Norme Tecniche e d'Attuazione: TITOLO V, Capo 5

AREE EXTRAURBANE A DISCIPLINA PREGRESSA DI VARIANTE DI PRG '75
CONFERMATA E AREE EXTRAURBANE A DISCIPLINA PREGRESSA ESECUTIVA
-AEDP (AEDP/0; AEDP/1; AEDP/2; AEDP/3; AEDP/4; AEDP/5;
AEDP/6; AEDP/7; AEDP/8)




VINCOLI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI
v. Elab. P.2., Norme Tecniche e d'Attuazione: TITOLO V, Capo 5

FASCIA DI RISPETTO DELLE AREE EXTRAURBANE A DISCIPLINA PREGRESSA
DI VARIANTE DI PRG '75 CONFERMATA E DELLE AREE EXTRAURBANE A
DISCIPLINA PREGRESSA ESECUTIVA -AEDP



LEGENDA Piano Regolatore Generale della Zona Industriale



Aree di impianto su Piano Regolatore Generale ed Ortofoto della Zona Industriale

Nelle N.T.A. al “Capo 5 - Identificazione e regole per le Aree extraurbane a disciplina pregressa – AEDP” è riportato l’ “Art. 55. Identificazione delle Aree extraurbane a disciplina pregressa – AEDP”: Il presente PRG ‘99 individua nell’elab.P.4. le Aree extraurbane a disciplina pregressa – AEDP e cioè:

- aree a disciplina urbanistica generale confermata di Variante al PRG '75;
- aree a disciplina urbanistica esecutiva: Piani Particolareggiati di Esecuzione – PPE, Piani per Insediamenti Produttivi - PIP, Piani per Edilizia Economica e Popolare – PEEP, Piani di Lottizzazione PdL.

Le Aree extraurbane a disciplina pregressa – AEDP sono così denominate:

AEDP/1 Ecopolis

AEDP/2 PEEP - Monte Rosa

AEDP/3 ASI

AEDP/4 Venusio

AEDP/5 Area ex Annunziata


AEDP/6 Iesce

AEDP/7 Asse Matera Nord.


AEDP/8 Mulino Alvino Oss.39

Art. 56. Regole per le Aree extraurbane a disciplina pregressa - AEDP

La Particella **10** del Foglio 8 di Matera, unica particella su cui ricade l’impianto AgroVoltaico in questo Comune, risulta in parte avente destinazione urbanistica “**Agricola**” ed in parte “**Fascia di Rispetto**” della Zona Industriale.



Foglio 8 – Particella 10 del Comune di Matera



Foglio 8 – Particella 10 del Comune di Matera su P.R.G.

Il contesto rurale di tale particella non risulta rientrare in Colture di Pregio o Tutelate, pertanto, sulla programmazione urbanistica del territorio di Matera prevale la Disciplina Speciale decretata con il D.Lgs n° 387 del 29/12/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” che consente l’insediamento di Impianti a Fonti Rinnovabili in zone agricole e che, all’art. 12, comma 1 e 7, cita espressamente:

1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

Con **Sentenza n° 4755** del 26/09/2013 il **Consiglio di Stato** dichiara espressamente che: **“Gli appellanti osservano come la collocazione dell’impianto in zona agricola contrasti con l’art. 44 della legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n. 44, nonché con l’art. 30 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di Canaro nella parte in cui individuano gli interventi ammissibili in zona agricola.**

L'argomentazione non può condurre all'annullamento dei provvedimenti impugnati.

E' certamente vero, in punto di fatto, che l'intervento di cui si discute non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale.

Peraltro, come già sottolineato, l'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, esplicitamente ammette la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.

La norma costituisce, più che espressione di un principio, attuazione dell'obbligo assunto dalla Repubblica nei confronti dell'Unione Europea di rispetto della normativa dettata da quest'ultima con la richiamata direttiva 2001/77/CE.

Deve essere ribadito che la collocazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in zona urbanistica agricola è ammessa in linea generale dall'art. 12, settimo comma, del d. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387.

Deve inoltre essere osservato che la realizzazione di tali impianti risponde ad un interesse la cui rilevanza è stata consacrata dallo stesso legislatore nazionale, sulla base degli impegni internazionali assunti, con la norma appena richiamata.

Alla luce di tali considerazioni, afferma il Collegio che il difetto di motivazione sussiste qualora l'Amministrazione trascuri concrete circostanze quale, ad esempio, la collocazione dell'impianto nell'areale di coltivazione di prodotti tutelati.

Non occorre, invece, che tale motivazione venga fornita qualora la scelta consista nel semplice raffronto fra l'intervento di produzione energetica e l'attività agricola".